

Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

## FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO A APERTURA DI CREDITO REGOLATA IN CONTO CORRENTE A NON CONSUMATORI

(Mod. 262156)

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in forma abbreviata Fideuram S.p.A.** Sede Legale: Piazza San Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria con Rappresentanza Stabile: Via Melchiorre Gioia, 22 20124 Milano Capitale Sociale Euro 300.000.000,00 Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale 00714540150 Società partecipante al Gruppo IVA Intesa Sanpaolo – Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 1175 Codice ABI 3296.1 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A. Sito internet: www.fideuram.it

Per maggiori informazioni contatta il Servizio Clienti di Fideuram



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del Cliente non consumatore, a tempo determinato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.

A fronte di questa disponibilità la Banca può richiedere al Cliente la sottoscrizione di un contratto di pegno o fidejussione a garanzia del fido.

Salvo diverso accordo, il Cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr. anche il Foglio Informativo relativo al conto corrente).

Il Cliente deve rimborsare il capitale relativo agli utilizzi effettuati e deve corrispondere alla Banca gli ulteriori importi dovuti, secondo le condizioni previste dal contratto.

Riguardo all’utilizzo dell’apertura di credito sul conto corrente affidato possono determinarsi due casi di saldo debitore:

- Caso 1: saldo debitore entro il limite dell’apertura di credito;
- Caso 2: saldo debitore oltre il limite dell’apertura di credito. In tale caso, la presenza di un saldo debitore sul conto identifica uno “scoperto”, poiché sul conto si determina un saldo debitore superiore al limite dell’apertura di credito concessa dalla Banca.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, presentati da tale operazione, si annoverano:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni contrattuali ed economiche (variazioni in aumento dei tassi di interesse rispetto al tasso iniziale ed altre commissioni) ove contrattualmente previsto;
- variabilità del tasso di cambio, qualora l’apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA).

### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

#### COSTI DEL CREDITO

**Esempio:** Fido accordato € 10.000, a durata determinata 90 gg., con utilizzo pieno per l’intero periodo.

	Importo	Tasso debitore nominale annuo	Spese collegate all'erogazione del credito	Altre spese	TAEG
<b>Apertura di Credito in conto corrente:</b> il contratto non prevede l'applicazione di commissioni a carico del Cliente	€ 10.000 (importo medio delle APC concesse)	8,00% Tasso Fisso	€ 100,00 annuale su Dossier a Garanzia	0,2% max € 14.000 (imposta di bollo)	9,737%

**Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in Filiale e sul sito internet della Banca ([www.fideuram.it](http://www.fideuram.it)).

#### **TAEG - Tasso Annuo Effettivo Globale**

Il TAEG è l'indicatore di tasso di interesse di fido, indica il costo effettivo del fido, comprensivo degli interessi e di tutti gli oneri che il non consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito.

### **CONDIZIONI ECONOMICHE APERTURA DI CREDITO**

#### **PERIODICITÀ**

<b>Liquidazione interessi</b>	Interessi debitori	al 31 dicembre di ogni anno
	Interessi creditori	al 31 dicembre di ogni anno
	Divisore	anno civile
<b>Esigibilità interessi (*)</b>	Interessi debitori	al 1° marzo dell'anno successivo
	Interessi creditori	al 31 dicembre di ogni anno

#### **TASSI DEBITORI**

Tasso su fido garantito - Tasso fisso	8,00%
Tasso su fido non garantito - Tasso fisso	10,00%
Tasso su utilizzi extra-fido	12,00%
Tasso di mora	12,00%

*Nel caso in cui, il tasso indicizzato assuma un valore inferiore a 0 (zero), lo stesso avrà valore nullo. In tale ipotesi, pertanto, il Tasso Debitore sarà pari al solo valore dello Spread.*

#### **SPESE**

Spese di amministrazione su dossier titoli a garanzia	euro 100,00
Imposta di bollo su D.A.	nella misura prevista dalla Legge
Commissione Disponibilità Fondi (CDF)	zero
Commissione Istruttoria Veloce (CIV) (●)	zero

(\*) Nel caso di chiusura dell'apertura di credito o nell'ipotesi in cui il relativo contratto sia stipulato e si esaurisca nel corso dello stesso anno solare gli interessi vengono conteggiati al termine dell'apertura di credito per cui sono dovuti e sono immediatamente esigibili.

(●) In caso di utilizzo oltre l'importo dell'affidamento (c.d. "sconfinamento" o "utilizzo extra fido") è inoltre prevista la Commissione di istruttoria veloce (CIV): € 0,00 (zero). La CIV è dovuta ogni volta che si verifica uno sconfinamento oppure un addebito che aumenta uno sconfinamento già esistente. La CIV, quindi, può essere applicata anche più volte nello stesso trimestre solare. La CIV non è dovuta quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- finché lo sconfinamento - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;
- finché lo sconfinamento ha durata non superiore a 7 giorni di calendario consecutivi.

Questa esclusione si applica una sola volta per ciascun trimestre solare. Secondo i provvedimenti normativi in materia, la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso. La Banca ha deciso di non addebitare al Cliente i costi attualmente sostenuti e per questo motivo il valore della CIV è fissato in € 0,00 (zero).

## RECESSO, PORTABILITÀ E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il Cliente ha la facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dall'apertura di credito con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di tutto quanto dovuto. La Banca potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art.1845 cod. civ. con preavviso di giorni 15 a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, con l'obbligo per il Cliente di provvedere al pagamento di quanto dovuto alla scadenza di detto preavviso. Qualora sussista giustificato motivo, la Banca ha facoltà di procedere, senza preavviso, al recesso dal contratto, ovvero alla riduzione dell'ammontare dell'Apertura di credito o alla sospensione dell'utilizzo, dandone pronta comunicazione al Cliente a mezzo lettera raccomandata o telegramma.

### Portabilità

Nel caso in cui, per rimborsare l'Apertura di credito, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il Consumatore non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali).

### Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- per posta ordinaria a "Reclami di Fideuram S.p.A., P.le G. Douhet 31, 00143 Roma"
- per posta elettronica alla casella: [reclami@fideuram.it](mailto:reclami@fideuram.it)
- per posta elettronica certificata (PEC) a: [reclami@pec.fideuram.it](mailto:reclami@pec.fideuram.it),
- tramite fax al numero 06/5902.2731,
- allo sportello dove è intrattenuto il rapporto
- online compilando l'apposito form presente nella sezione "Reclami e risoluzione delle controversie" del sito internet della Banca.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente e la Banca, per esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it). Le "Guide e la modulistica relative all'ABF e il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami e risoluzione delle controversie.

## LEGENDA APERTURA DI CREDITO

<b>Capitalizzazione degli interessi</b>	Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
<b>Euribor</b>	Euribor" è l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate ed è un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Per una descrizione dell'Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, si prega di fare riferimento al sito internet dell'amministratore dell'indice, EMMI - European Money Markets Institute (o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'Euribor). Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'Euribor secondo le modalità in essere alla data di conclusione del contratto, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell'8 giugno 2016 come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Benchmark"). In mancanza di rilevazione temporanea sarà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor. <i>In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento previsto in questo contratto ("Indice"), si applicheranno le previsioni di cui al piano previsto per l'Indice dall'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 (Piano di Sostituzione) – sezione: Indice alternativo in caso di cessazione o variazione sostanziale dell'indice –, pubblicato sul sito internet della Banca, al quale si rinvia. Ai sensi dell'art. 118 – bis del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) la Banca provvede, entro trenta giorni, a dare notizia della variazione sostanziale (quale, ad esempio, la variazione a seguito della quale l'indice viene considerato non più rappresentativo) o della cessazione dell'indice di riferimento mediante comunicazione in forma scritta o su altro supporto durevole; la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, all'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.</i>
<b>Fido</b>	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile del conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
<b>Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)</b>	La CIV è dovuta ogni volta che si verifica uno sconfinamento oppure un addebito che aumenta uno sconfinamento già esistente.
<b>TAEG - Tasso Annuo Effettivo Globale</b>	Il TAEG è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento, indica il costo effettivo del finanziamento, comprensivo degli interessi e di tutti gli oneri che il non consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito.
<b>Tasso debitore annuo per sconfinamenti in assenza di fido</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate oltre il saldo disponibile in assenza di fido.
<b>Tasso debitore annuo in caso di utilizzo oltre fido</b>	È un tasso percentuale, mediante il quale si calcolano gli interessi dovuti dal Cliente in caso di utilizzo oltre il limite del fido concesso. È applicato solo per il numero di giorni in cui lo scoperto si è verificato.
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze <b>come</b> previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia usura della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.